

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 381)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LONGO)

e col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 1983

Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale

ONOREVOLI SENATORI. — Da tempo ormai (si veda anche il rapporto Giannini) si discute sul problema dell'istituzione di servizi sociali — essenzialmente mensa ed asili nido — a favore dei dipendenti civili della pubblica Amministrazione.

Il problema è oggi di grande attualità soprattutto in relazione al ripristino del pieno orario di lavoro nel pubblico impiego.

Lo schema di disegno di legge « Nuove norme per l'orario di lavoro dei dipendenti civili dello Stato », predisposta dal Dipartimento

della funzione pubblica, si sofferma sulla costituzione, gestione e finanziamento dei servizi sociali negli articoli 4, 5 e 6 recitando, tra l'altro, testualmente: « ...le singole amministrazioni, quando sia prevedibile che fruisca del servizio un congruo numero di dipendenti, provvederanno a costituire e gestire a favore del personale mense a prezzi economici ed asili nido ».

Ciò premesso, si fa presente che presso il Ministero degli affari esteri è già in funzione una mensa dal 1971 e un asilo nido

dal 1978. Detti servizi sociali sono stati gestiti fino al momento attuale dal Circolo del Ministero degli affari esteri, attraverso contributi straordinari di cui il Circolo medesimo ha potuto beneficiare.

Infatti, fin dall'inizio degli anni '70 l'Amministrazione degli esteri ha avuto necessità di affrontare, con un notevole anticipo sugli orientamenti attuali, l'istituzione dei servizi sociali a favore del proprio personale presente a Roma, in relazione alle peculiari attività che esso è chiamato a svolgere. Molti dipendenti debbono effettuare lavoro straordinario o regolari turni di lavoro fuori della fascia oraria obbligatoria in conseguenza dei differenti orari durante i quali operano le rappresentanze all'estero.

I servizi sociali in argomento si sono rivelati altresì indispensabili per consentire al Ministero degli affari esteri di portare ad una positiva conclusione l'attuale esperimento del nuovo orario continuativo di lavoro in una fascia oraria che va dalle ore 8 alle ore 17,30, con presenze obbligatorie tra le ore 9,15 e le ore 13,45.

Per quanto riguarda l'esperienza trascorsa, si fa presente che negli ultimi due anni è stata registrata un'affluenza media di circa 300 unità giornaliere per il servizio di mensa e di circa 100 presenze per l'asilo nido.

È ragionevole prevedere che, in concomitanza con l'entrata in vigore delle nuove norme sull'orario e della loro rigorosa osservanza, nonché della conseguente maggiore spinta alla produttività nella pubblica Amministrazione che essa determinerà, gli utenti dei servizi sociali possano raddoppiare. Da un'indagine svolta è emerso che almeno 600, su circa 2.000 dipendenti, in servizio effettivo presso l'Amministrazione centrale hanno chiesto di usufruire del servizio di mensa.

Nel momento in cui la domanda raddoppiasse il Ministero degli affari esteri si troverebbe, pertanto, nell'impossibilità di far fronte alle richieste del proprio personale

per la mancanza dei fondi necessari. Ciò rischierebbe di compromettere irreparabilmente l'introduzione del nuovo orario di lavoro che il Dipartimento per la funzione pubblica ha indicato come obiettivo finale per tutte le amministrazioni dello Stato.

Va inoltre rilevato che la forzata chiusura di questi servizi sociali si risolverebbe, oltre che in un cammino a ritroso su quella strada indicata dalla Presidenza del Consiglio e che il Ministero degli affari esteri ha intrapreso ormai da un decennio, in un grave danno per l'Erario a causa dell'inevitabile deterioramento di tutti i costosi impianti fissi di cui il Ministero si è dotato nel corso di questi anni.

Ciò premesso, l'Amministrazione degli affari esteri ha predisposto il presente disegno di legge, per la cui attuazione si è convenuto di contenere al massimo l'onere di spesa, valutato in 800 milioni di lire, la cui copertura è stata individuata nella contestuale riduzione della dotazione di un capitolo di bilancio dello stesso Ministero.

Il provvedimento consta di due soli articoli.

Con l'articolo 1 viene specificato l'ambito di applicazione della nuova normativa e si prevede espressamente la possibilità di affidare la gestione dei servizi sociali ad associazioni tra dipendenti cui l'Amministrazione erogherà adeguati contributi, in alternativa al sistema della gestione diretta. Le modalità inerenti all'erogazione dei servizi in questione verranno determinate mediante provvedimenti amministrativi di competenza del Ministro degli affari esteri.

L'articolo 2 indica l'onere finanziario che comporta l'attuazione della presente legge e, come dianzi enunciato, i mezzi cui far fronte alla spesa.

In sostanza si tratta di un provvedimento i cui scopi di natura sociale, con i corrispondenti vantaggi sul piano della funzionalità del servizio, non sfuggiranno certamente e di cui pertanto si raccomanda caldamente una sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Ministero degli affari esteri assicura in propri locali idoneamente attrezzati l'uso ed il funzionamento della mensa e degli altri servizi sociali, ivi compresi canoni ed utenze nonchè materiale di consumo ordinario, a favore dei dipendenti in servizio presso l'Amministrazione centrale.

A ciò si provvede in via diretta oppure attraverso l'affidamento della gestione, mediante apposite convenzioni, ad associazioni tra dipendenti cui il Ministero degli affari esteri erogherà adeguati contributi.

I servizi di cui al primo comma, le modalità della loro gestione e quelle di erogazione degli eventuali contributi sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 800 milioni in ragione di anno, si provvede mediante riduzione del capitolo 1117 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1984 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.